

Rapporto

numero

8230 R

data

28 febbraio 2023

competenza

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

della Commissione gestione e finanze sull'iniziativa parlamentare 23 giugno 2021 presentata nella forma elaborata da Paolo Pamini per il Gruppo UDC per l'estensione dell'art. 87a della Legge tributaria al fine di esentare ai fini dell'imposta sul capitale le pretese intragruppo e controprogetto

Il messaggio n. 8230 riassume in modo compiuto le motivazioni, emerse pure in sede di approfondimento e dibattito all'interno della Sottocommissione Fisco della Commissione gestione e finanze, a monte della formulazione del controprogetto all'iniziativa parlamentare elaborata n.636. Si propone l'entrata in vigore già nel periodo fiscale corrente.

La Commissione gestione e finanze propone pertanto di accettare il disegno di legge qui annesso.

Per la Commissione gestione e finanze:

Maurizio Agustoni, Boris Bignasca, Alessandra Gianella e Paolo Pamini, relatori
Balli - Caprara - Caverzasio - Dadò -
Ferrara - Guerra - Jelmini - Pini - Quadranti

Disegno di

**Legge
tributaria
(LT)**

modifica del.....

**IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8230 del 25 gennaio 2023,
visto il rapporto della Commissione gestione e finanze n. 8230 R del 28 febbraio 2023

decreta:

I

La legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) è modificata come segue:

Riduzioni sul capitale

Art. 87a

¹L'imposta sul capitale imponibile di una società di capitali o di una società cooperativa che detiene diritti ai sensi dell'articolo 67a è ridotta nella proporzione esistente fra gli attivi relativi ai diritti che qualificano per l'articolo 67a imponibili nel Cantone e gli attivi complessivi, valutati ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell'imposta sull'utile.

²L'imposta sul capitale imponibile di una società di capitali o di una società cooperativa, che non esercita alcuna attività commerciale in Svizzera e il cui scopo statutario consiste essenzialmente nell'amministrazione durevole di partecipazioni e/o nell'erogazione di crediti a società facenti parte del gruppo, il cui valore venale deve rappresentare a lunga scadenza almeno due terzi degli attivi o dei ricavi complessivi, è ridotta nella proporzione esistente fra gli attivi qualificati e gli attivi complessivi, valutati ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell'imposta sull'utile.

³Sono considerati attivi qualificati ai sensi del capoverso 2:

- a) le partecipazioni ai sensi dell'articolo 77 capoverso 1;
- b) l'eccedenza di attivi connessa a pretese e debiti infragruppo.

⁴Ai fini dell'applicazione del capoverso 2, è fatta salva un'imposta minima pari a 500 franchi.

Art. 87b

abrogato

Art. 87c cpv. 2

²È fatta salva un'imposta minima ai sensi dell'articolo 87a capoverso 4.

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Essa entra in vigore il 1° gennaio 2023.